



COMUNE DI COSTA VOLPINO

Provincia di Bergamo

Piano di Governo del Territorio
in attuazione dell'art. 57 L.R. 11-03-2005 n. 12

Reticolo Idrico Minore e Documento di Polizia Idraulica


TITOLO ELABORATO

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
19_144	RIM	DEFINITIVA	-	B

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Giugno 2021	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI




Studio G.E.A.
24020 RANICA (Bergamo)
Via La Patta, 30/d
Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Finalità	3
Art. 2 Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali	5
Art. 3 Definizioni	7
Art. 4 Autorità Idraulica	12
Art. 5 Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica	13
Art. 6 Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica	16
Art. 7 Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia Idraulica	17
Art. 8 Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica	18
Art. 9 Reticolo Idrico Principale.....	19
Art. 10 Reticolo Idrico Minore	20
Art. 11 Reticolo Idrico Privato.....	24
Art. 12 Fasce di rispetto idrauliche	25
TITOLO II OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO AUTORIZZATO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA FASCIA DI RISPETTO	30
Art. 13 Opere e attività vietate.....	30
Art. 14 Lavori e opere soggetti a concessioni	34
Art. 14.1 Attività edilizia nelle fasce di rispetto	37
Art. 15 Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico	40
Art. 16 Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM.....	41
Art. 17 Obblighi dei privati sui fossi e canali (capezzagne) appartenenti al RP	42
Art. 18 Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM	45
Art. 19 Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale.....	46
Art. 20 Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM.....	47
Art. 21 Uso irriguo o di altro tipo delle acque del RIM	48
Art. 22 Danni all'interno delle fasce di rispetto idraulico.....	49
Art. 23 Manutenzione del RIM	50
Art. 24 Pronto Intervento	52



TITOLO III NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ALVEO E NELLA FASCIA	53
Art. 25 Attraversamenti da realizzare	53
Art. 26 Attraversamenti esistenti	55
Art. 27 Difese spondali	57
Art. 28 Recinzioni	58
Art. 29 Disciplina degli scarichi	59
Art. 30 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale	61
TITOLO IV PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE	63
Art. 31 Procedura per la richiesta di concessione e di nulla osta idraulico	63
Art. 32 Procedure relative ad una richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente	66
Art. 33 Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico	67
TITOLO V CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARIE DEI DECRETI DI CONCESSIONE DEMANIALE	70
Art. 34 Obblighi del concessionario	70
Art. 35 Durata delle concessioni	72
Art. 36 Canoni di concessione idraulica	73
Art. 37 Cauzione	74
Art. 38 Cessione / Sub concessione e subingresso mortis causa	75
Art. 39 Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione	76
Art. 40 Responsabilità e manleva	78
Art. 41 Esigenze Idrauliche	79
TITOLO VI SANZIONI	80
Art. 42 Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	80
Art. 43 Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione	81
ALLEGATI	82



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Finalità**

Il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 all'Art. 1 stabilisce che *"Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l'ispezione sui relativi lavori."* e ribadisce con forza all'Art. 2 che *"Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ..."*.

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico-amministrativa di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Ciò si traduce in particolare nella:

- sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del r.d. 1285/1920 capo IX collaborando inoltre, con gli enti preposti, al controllo previsto dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
- custodia degli argini di fiumi e torrenti la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge n. 677 del 31 dicembre 1996 Art. 4 comma 10 ter);
- raccolta delle osservazioni idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti



non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, allertando gli organi di Protezione Civile;

- verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare la manutenzione di quelle piante che possono arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;
- verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del r.d. 523/1904;
- verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;
- formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- accertamento di eventuali contravvenzioni alle norme di cui al Capo VII del r.d. 523/1904;
- controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;
- verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;
- verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.



Art. 2**Oggetto del regolamento, ambito di applicazione e prescrizioni generali**

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Comune di Costa Volpino dalla DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229 *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica* e s.m.i. L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia paesistica - naturalistica - ambientale, del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni. Il Comune esercita le funzioni di polizia idraulica sui corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Minore che verrà indicato con la sigla **RIM**. Sui corsi d'acqua degli allegati A della d.g.r.. 7581/17 appartenenti al Reticolo Idrico Principale, indicato con la sigla **RIP**, le funzioni di polizia idraulica e gli atti autorizzativi e concessori sono di competenza della Regione Lombardia, e quindi il Comune ai fini della pianificazione urbanistica-edilizia applicherà le prescrizioni di polizia idraulica del R.D. 25 luglio 1904, n°523 *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* e eventuali successive disposizioni regionali, nonché, limitatamente alle zone ricadenti nelle Fasce A, B e C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), quanto indicato nelle N.d.A. del suddetto Piano. Sui canali del Reticolo Idrico Privato indicato con la sigla **RP** i compiti di polizia idraulica e la manutenzione saranno in capo dei Privati o del Comune osservando le regole di gestione riportate all'Art. 17.

Il presente regolamento individua specifiche fasce di rispetto dei corsi d'acqua del RIM all'interno delle quali sono indicate le attività vietate e quelle soggette a concessione idraulica, nulla-osta idraulico, autorizzazione provvisoria o parere idraulico da parte del Comune, che devono essere richieste prima dell'inizio di ogni tipo di intervento e prima di ogni altro atto autorizzativo di carattere urbanistico/edilizio comunale.

Le attività vietate e soggette ad autorizzazione nelle fasce di rispetto del RIM si



rimanda al Titolo II del presente regolamento.

Lungo il RIM oltre alla pertinenza idraulica così come sopra definita, valgono le limitazioni d'uso e i vincoli previsti nel Piano di Governo del Territorio (PGT), nel Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP), nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTUA). All'interno delle fasce di rispetto del RIM i frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità. Per i fossi e canali non inseriti nel RIM e nel RP, presenti nel territorio comunale spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali indicate all'Art.17. Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle normative statali e regionali in materia e alle eventuali successive modificazioni e/o integrazioni delle stesse. Sarà facoltà del Comune modificare o integrare in futuro il documento di Polizia Idraulica, acquisendo, prima dell'approvazione, il parere tecnico vincolante della Regione Lombardia come previsto dall'allegato D della d.g.r. 7581/17.



Art. 3

Definizioni

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'Art. 822 del Codice Civile, "*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*". Pertanto fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (Art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'Art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.



Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in froldo.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: *"fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima"*.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica mediante:

- la vigilanza;
- l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.



Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze.

Ai sensi del r.d. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e



sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa:

- l'area del demanio idrico fluviale;
- la fascia di rispetto di un corso d'acqua;
- le fasce fluviali A e B e le aree Ee e Eb del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), nonché le aree classificate P3/H e P2/M (aree a pericolosità idraulica alta e media) del Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni (PGRA), esclusivamente sulle proposte progettuali di interventi di cui agli artt. 19, 19 bis, 38, 38 bis, 62 e 64 delle N.d.A. del PAI.

Resta di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai sensi della deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po, l'espressione del parere di compatibilità idraulica per gli interventi relativi a infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare sui fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio appartenenti alle seguenti categorie di opere:

- ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
- linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;
- porti e opere per la navigazione fluviale.

Nel caso di realizzazione di nuove opere, rientranti nelle categorie sopraelencate,



realizzate in fascia A o B, e per fiumi Po, Ticino, Adda e Oglio nei tratti non fasciati, l'Autorità Idraulica, che esprime il parere di compatibilità idraulica, deve darne comunque notizia all'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, ai fini dell'aggiornamento del catasto delle opere in fascia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, e negli allegati A e B alla l.r. 5/2010”.

Il parere di compatibilità idraulica, in quanto tale, non dà alcun titolo ad eseguire opere ma costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale.



Art. 4
Autorità Idraulica

L'Autorità Idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica richiamate nell'articolo 3; tali attività sono svolte sul territorio regionale da AIPO, Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni.

È da evidenziare che in alcuni casi, sul medesimo corso d'acqua, le funzioni di Autorità Idraulica sono suddivise tra soggetti differenti.

AIPO, Regione, Consorzi di bonifica, Comuni, assumono il ruolo di Autorità Idraulica ed esplicano le funzioni di polizia idraulica sui propri reticoli idrici

Regione Lombardia (per il reticolo idrico principale, ai sensi Art. 1, l.r. 30/2006 e ai sensi dell'Art. 80, c. 6 bis della l.r. 31/2008) e i Comuni (per il reticolo idrico minore, ai sensi Art. 80, c. 5, l.r. 31/2008) possono affidare la gestione di corsi d'acqua di loro competenza a Consorzi di Bonifica, mediante sottoscrizione di specifica Convenzione.

Sui corsi d'acqua oggetto di convenzione per la gestione, il rilascio dei provvedimenti concessori/autorizzativi e la riscossione dei canoni di polizia idraulica rimangono comunque in carico all'Autorità idraulica competente per reticolo.

I Consorzi di Bonifica, infine, possono supportare i Comuni nell'attività di espressione di pareri idraulici sul reticolo idrico minore sempre previa sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'Art. 80, comma 5, l.r. n. 31/2008.



Art. 5

Principale normativa di riferimento in materia di demanio idrico, bonifica e polizia idraulica

- **Codice civile** (artt. 822 e ss. cc.).
- **L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F)** "Legge sulle opere pubbliche".
- **R.d. 25 luglio 1904, n. 523** "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- **R.d. 11 dicembre 1933, n. 1775** "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".
- **R.d.l. 18 giugno 1936, n. 1338** "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali".
- **R.d. 9 dicembre 1937, n. 2669** "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica".
- **L. 16 maggio 1970, n. 281** "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario".
- **D.p.r. 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382".
- **L. 5 gennaio 1994, n. 37** "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche".
- **L. 15 marzo 1997, n. 59** "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- **D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- **D.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238** "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse



idriche".

- **L.r. 5 gennaio 2000, n. 1** "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)".
- **D.p.c.m. 24 maggio 2001** "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po".
- **D.g.r. 25 gennaio 2002, n.7868 e s.m.i.** "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".
- **L.r. 2 aprile 2002 , n. 5** "Istituzione dell'Agenda interregionale per il fiume Po (AIPO)".
- **L.r. 12 dicembre 2003, n. 26** "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".
- **L.r. 22 maggio 2004, n. 16** "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile".
- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** - "Norme in materia ambientale".
- **D.g.g. 3 Agosto 2007 n. 8943** " Linee guida di polizia idraulica".
- **L.r. 29 giugno 2009, n. 10** "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale".
- **L.r. 1 febbraio 2012, n.1** "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria".
- **L.r. 28 novembre 2014, n. 31** "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato".
- **D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723** "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali



idraulici e idrogeologici”.

- **D.g.r. 23 ottobre 2015, n. X/4229** " riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.
- **L.R. 15 marzo 2016, n. 4** "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- **D.g.r. 31 luglio 2017 - n. X/6990** "Approvazione del programma di tutela e uso delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del d.lgs. 152/06 e dell'articolo 45 della legge regionale 26/2003" inerente il Nuovo P.T.U.A. di disciplina degli scarichi.
- **D.g.r. 20 novembre 2017 n. 7372** "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12.
- **Decreto n. 15946 del 12/12/2017** del Dirigente della D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, in riferimento alle "Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle aree del Demanio Idrico Fluviale (Aggiornamento D.D.S: n. 7644 del 07/08/2014 inerente le procedure di alienazione / sdemanializzazione)".
- **D.g.r. n. 7581 del 18/12/2017**, che sostituisce la d.g.r. n. 4229 del 23/10/2015.
- **D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1** "Codice della Protezione Civile".
- **D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238** "Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio".



Art. 6**Elaborati costitutivi del Documento di Polizia Idraulica**

Gli elaborati che costituiscono il Documento di Polizia Idraulica del Comune di Costa Volpino sono:

Tipologia	ID	Codice	Scala	Titolo elaborato
Relazione	R	A	-	<i>Relazione tecnica</i>
Relazione	R	B	-	<i>Regolamento di Polizia Idraulica</i>
Tavola	T	1A	1:5000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico Nord</i>
Tavola	T	1B	1:5000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico Sud</i>
Tavola	T	2A	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2B	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2C	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2D	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2E	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2F	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2G	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	2H	1:2000	<i>Identificazione e classificazione del reticolo idrico</i>
Tavola	T	3A	1:5000	<i>Identificazione del reticolo idrico su base catastale Nord</i>
Tavola	T	3B	1:5000	<i>Identificazione del reticolo idrico su base catastale Sud</i>



Art. 7***Efficacia e applicabilità del Documento di Polizia Idraulica***

Ad approvazione avvenuta e nell'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione e l'approvazione, le fasce di rispetto idraulico e le norme indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica, hanno carattere prescrittivo, sono cioè vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario e prevalgono su ogni contraria situazione recata da regolamenti o provvedimenti previgenti, ancorché non espressamente revocati.

In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e il Regolamento, le prescrizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli elaborati grafici. Qualora sia riscontrato contrasto tra l'azzone urbanistico e le fasce di rispetto idraulico indicate nelle tavole (fatti salvi gli adeguamenti cartografici e gli errori materiali) si intendono prevalenti le seconde, questo criterio vale anche per quanto riguarda eventuali contrasti tra le NTA del PGT e il presente Regolamento.

Sono parte integrante del Regolamento, le Norme Tecniche della componente geologica del PGT, le N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le N.d.A. del Piano di Tutela delle Acqua (PTUA) e sono fatte salve tutte le disposizioni più restrittive contenute nelle leggi dello Stato e della Regione Lombardia nonché negli strumenti di pianificazione territoriale e in altri piani di tutela idraulica, idrogeologica e ambientale. In caso di discrepanza con le presenti norme si dovranno applicare quelle più restrittive e/o cautelative.



Art. 8

Revisioni, aggiornamenti ed integrazioni del documento di Polizia Idraulica

Fatte salve le limitazioni di legge per quanto riguarda i corsi d'acqua pubblici (cioè quelli riportati nel R.D. 14 dicembre 1931) il Comune sulla base di adeguata documentazione tecnica e con specifica delibera di consiglio potrà aggiornare, integrare, modificare il documento di Polizia Idraulica e quindi anche il presente Regolamento nei modi che il Comune stesso riterrà opportuno.

Il documento revisionato sarà sottoposto ad una nuova verifica di conformità da parte della Regione Lombardia e successivamente sarà recepito dal PGT attraverso specifica variante urbanistica che sarà attuata nel modo previsto dalle normative regionali vigenti.



Art. 9**Reticolo Idrico Principale**

Appartengono al Reticolo Idrico Principale i corsi d'acqua riportati all'interno dell'Allegato A della d.g.r.. 7581/17 sui quali la polizia idraulica e gli atti autorizzativi e di concessione competono alla Regione Lombardia.

RETICOLO IDRICO PRINCIPALE			
Allegato A DGR X/4229/2015 e s.m.i.			
Denominazione	Comune	Numero progressivo Allegato A	N° iscrizione AA.PP. R.D. 14 dicembre 1931
Torr. Supine	Costa Volpino	BG168	325 e 882
Fiume Oglio	Costa Volpino	BG191	268

Per il RIP valgono le disposizione previste dal R.D. 25 luglio 1904 n.523 e successive modificazioni e integrazioni *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* riprese anche nella DGR X/4229/2015 e s.m.i.



Art. 10
Reticolo Idrico Minore

Appartengono al Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Costa Volpino i corsi d'acqua, riportati nella tabella sottostante, i quali sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.

CODICE	DESCRIZIONE	SBOCCO
CV1	Valle Supine o Torrente Supine	Quota 1.000 m s.l.m. BG168 Tratto reticolo principale dello stesso e poi il BG191 Fiume Oglio
CV2	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV3	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV4	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV5	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV6	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV7	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV8	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV9	Loc. Valle Supine	CV8 Loc. Valle Supine
CV10	Loc. Valle Supine	CV9 Loc. Valle Supine
CV11	Loc. Valle Supine	CV10 Loc. Valle Supine
CV12	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV13	Loc. Valle Supine	CV12 Loc. Valle Supine
CV14	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV15	Loc. Valle Supine	CV14 Loc. Valle Supine
CV16	Loc. Valle Supine	CV14 Loc. Valle Supine
CV17	Torrente detto Valle di Valter	BG168 Valle Supine
CV18	Loc. Valle Supine	CV17 Loc. Valle Supine
CV19	Valle detta Porcile	BG168 Valle Supine
CV20	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine



CODICE	DESCRIZIONE	SBOCCO
CV21	Loc. Valle Supine	BG168 Valle Supine
CV22	Valle detta Vester	CV1 Valle Supine
CV23	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV24	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV25	Loc. Valle Supine	CV22 Valle detta Vester
CV26	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV27	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV28	Loc. Valle Supine	CV1 Valle Supine
CV29	Loc. Valle Supine	CV28 Loc. Valle Supine
CV30	Val Gola	--
CV31	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV32	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV33	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV34	Loc. Val Gola	CV33 Loc. Val Gola
CV35	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV36	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV37	Loc. Val Gola	CV33 Loc. Val Gola
CV38	Loc. Val Gola	CV33 Loc. Val Gola
CV39	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV40	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV41	Loc. Val Gola	CV30 Val Gola
CV42	Loc. Fermata Castello	BG191 Fiume Oglio
CV43	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello
CV44	Loc. Fermata Castello	CV43 Loc. Fermata Castello
CV45	Loc. Fermata Castello	CV44 Loc. Fermata Castello
CV46	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello
CV47	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello
CV48	Loc. Volpino	CV42 Loc. Fermata Castello
CV49	Loc. Volpino	CV50 Loc. Volpino
CV50	Loc. Volpino	CV42 Loc. Fermata Castello



CODICE	DESCRIZIONE	SBOCCO
CV51	Loc. Brede	BG191 Fiume Oglio
CV52	Loc. Brede	CV51 Loc. Brede
CV53	Loc. Brede	CV51 Loc. Brede
CV54	Loc. Brede	CV56 Loc. Brede
CV55	Loc. Brede	CV56 Loc. Brede
CV56	Loc. Brede	--
CV57	Sud di Corti	CV64 Sud di Corti
CV58	Sud di Corti	CV57 Sud di Corti
CV59	Sud di Corti	CV64 Sud di Corti
CV60	Sud di Corti	CV61 Sud di Corti
CV61	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV62	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV63	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV64	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV65	Sud di Corti	CV62 Sud di Corti
CV66	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV67	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV68	Sud di Corti	CV67 Sud di Corti
CV69	Sud di Corti	--
CV70	Sud di Corti	CV69 Sud di Corti
CV71	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV72	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV73	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV74	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV75	Sud di Corti	CV72 Sud di Corti
CV76	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV77	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV78	Sud di Corti	CV76 Sud di Corti
CV79	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV80	Loc. Fermata Castello	CV42 Loc. Fermata Castello



CODICE	DESCRIZIONE	SBOCCO
CV81	Sud di Corti	Lago d'Iseo
CV82	Sud di Corti	CV81 Sud di Corti
CV83	Valle Rescudio	Lago d'Iseo
CV84	Pizzo	CV89 Pizzo
CV85	Pizzo	CV84 Pizzo
CV86	Pizzo	CV84 Pizzo
CV87	Pizzo	BG191 Fiume Oglio
CV88	Pizzo	CV95 Pizzo
CV89	Pizzo	CV88 Pizzo
CV90	Pizzo	CV89 Pizzo
CV91	Pizzo	CV89 Pizzo
CV92	Pizzo	CV93 Pizzo
CV93	Pizzo	CV89 Pizzo
CV94	Pizzo	CV89 Pizzo
CV95	Pizzo	Lago d'Iseo
CV96	Torr. Ogliolo	Lago d'Iseo
CV97	Pizzo	CV96 Pizzo
CV98	Sud di Corti	CV57 Sud di Corti
CV99	Sud di Corti	CV98 Sud di Corti



Art. 11
Reticolo Idrico Privato

Nessun reticolo idrico privato è stato individuato e fasciato all'interno del territorio comunale di Costa Volpino.



Art. 12

Fasce di rispetto idrauliche

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico - ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale (RIP) e Reticolo Idrico Minore (RIM) garantendone al contempo le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per il RIP si sono adottate le fasce di rispetto previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n.523 e successive modificazioni e integrazioni *Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie* riprese anche nella d.g.r. 7581/17.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno, o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. In caso di sponde indefinite, la fascia di rispetto viene calcolata, a livello cautelativo, considerando 1 metro di franco dalla linea della piena ordinaria individuata.

Per quanto riguarda la rete di fossi e canali (capezzagne) non sono state individuate fasce di rispetto ma valgono i dettami di comportamento riportati all'Art. 17 del presente Regolamento di Polizia Idraulica.

Le fasce di rispetto valgono anche per i tratti tombinati con lo scopo di consentire gli interventi di manutenzione. Le distanze, in questo caso, devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce la tombinatura o la copertura.



Di seguito si riportano una serie di schemi esemplificativi:




Figura 1 - schema 1




Figura 2 schema 2




Figura 3 - schema 3




Figura 4 - schema 4



Figura 5 - schema 5

FASCE DI RISPETTO				
Tipo di reticolo	Denominazione o codice	Fascia di Rispetto		
		Larghezza su entrambi i lati [m]	Edificazione [m]	Tutte le altre attività e trasformazioni
RIP	Torrente Supine	10	10	R.D. 523/1904 e D.p.c.m. 24 maggio 2001
RIP	Fiume Oglio	10	10	R.D. 523/1904 e D.p.c.m. 24 maggio 2001
RIM	CV_XXX	10	10	R.D. 523/1904, Titolo II del Regolamento di Polizia Idraulica

Il criterio di identificazione della fascia di rispetto nella tavole è consistito nel tracciamento di un “offset” di distanza pari a 10 m, come specificato nella tabella qui sopra, misurati a partire dal ciglio del canale, dalla sommità della sponda incisa o dal piede dell'argine rilevabile alla scala del Database topografico. Pertanto, **in occasione del singolo intervento autorizzabile, dovrà essere verificato**



puntualmente con specifico rilievo topografico, l'effettivo stato dei luoghi per la determinazione, della posizione corretta del limite della fascia di rispetto. Il rilievo topografico, debitamente certificato da un tecnico abilitato, risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole.

In caso di palese difformità tra verifica puntuale dello stato di fatto, posizione riportata nelle suddette tavole e anche con la posizione riportata nella cartografia catastale, sarà necessaria una perizia di congruità asseverata con ricostruzione storica della posizione del corso d'acqua.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d'acqua per l'esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.



TITOLO II
OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A PROVVEDIMENTO
AUTORIZZATO COMUNALE DA REALIZZARSI SUL RIM IN ALVEO E NELLA
FASCIA DI RISPETTO

Art. 13

Opere e attività vietate

Come previsto dall'Art. 93 del R.D. n. 523/1904 nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idrica competente.

Ai sensi dell'Art. 96 del R.D. n. 523/1904 le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde o difese sono le seguenti:

- la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- le piantagioni che restringono la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde. La rimozione



degli alberi è consentita qualora la loro presenza possa intralciare il regolare deflusso delle acque;

- la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;
- le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le



operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

- lo stabilimento di molini natanti.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato 1° giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa. Le distanze specificate dal R.D. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale, con riferimento a quanto specificato nella L.R. 15 marzo 2016, n. 4.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto (a distanza dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904, vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 4/2016.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'Art. 115 del d.lgs. 152/06 stabilisce che "al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo



previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti".



Art. 14

Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'Art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lunghesse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.



Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche;
- percorsi pedonali e ciclabili, oltre la fascia di 4 m se paralleli al corso d'acqua, e a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre 4 m);
- ampliamento o ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
- interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica.

Per i territori ricadenti nelle Fasce A, B, del Fiume Oglio dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'Art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI.

Altre norme di riferimento, ove applicabili perché esistenti, sono quelle contenute nel



Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (Art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).



Art. 14.1

Attività edilizia nelle fasce di rispetto

La L.R. 15 marzo 2016 n.4 agli articoli 10 e 11 disciplina gli *interventi di nuova costruzione nella prossimità dei corsi d'acqua e le opere ed occupazioni senza autorizzazione idraulica o a distanze dai corsi d'acqua inferiori a quelle di cui all'art. 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904.*

Per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione, la distanza dal piede esterno degli argini o, in mancanza, dal ciglio dell'alveo inciso dei corsi d'acqua pubblici, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, non può essere inferiore a dieci metri riguardo al reticolo idrico principale e minore.

Al fine di ridurre il rischio idrogeologico ed idraulico e di permettere l'accesso, per una efficace manutenzione, alle sponde e all'alveo dei corsi d'acqua, la Regione disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, l'uso del territorio compreso nelle fasce di cui all'articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904, secondo quanto previsto dal presente articolo.

- Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 15 marzo 2016 n.4, fatti salvi eventuali limiti più restrittivi stabiliti dalla pianificazione di bacino, in assenza di titolo legittimante l'opera e con verifica di compatibilità idraulica negativa, effettuata secondo le direttive tecniche dell'Autorità di bacino del fiume Po, ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione. Per l'applicazione di quanto previsto al primo periodo, i comuni possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 52 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*).



-
- Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante ma permanga una verifica idraulica negativa ovvero in presenza di rischio idraulico elevato, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o di volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, previa realizzazione di interventi di autoprotezione dalle piene nel rispetto delle condizioni idrauliche dettate dalla vigente pianificazione di bacino, nonché previo inserimento del riferimento all'opera o all'occupazione nel piano di protezione civile comunale, al fine di prevenire i danni in caso di evento di piena. In caso di danni alle opere o alle occupazioni, restano ferme le responsabilità civili e penali a carico del soggetto proprietario interessato.
 - Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione sia sprovvista di titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia.
 - Nelle aree non incluse nel demanio idrico fluviale, per le opere e occupazioni esistenti che insistono entro distanze inferiori ai limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, nel caso in cui l'opera o l'occupazione abbia titolo legittimante e vi sia una verifica idraulica positiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, come



definiti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.

Il parere vincolante sulla verifica idraulica di compatibilità è rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 2, della l.r.12/2005.

Il parere è rilasciato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro la fascia di 10 metri, in assenza di previsioni urbanistiche o nulla-osta idraulici che motivatamente lo consentano, considerando che il divieto era già stabilito dalla Legge 2448/1865 e ribadito nel R.D. 523/1904.

Si precisa che le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle semplicemente infisse nel terreno sono assimilate alle piantagioni (*DGR n.7663 del 08/04/1986*). Pertanto le recinzioni dovranno essere eseguite a metri 10 qualora trattasi di opere in muratura che si elevino oltre il piano campagna e a metri 4 se asportabili cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili.



Art. 15

Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).



Art. 16**Obblighi dei frontisti all'interno delle fasce di rispetto del RIM**

Ai sensi del comma n.2 dell'Art. 58 del r.d. sono consentite *"le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo"*. Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'Art. 95 comma 1, *"...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi"*.

È, dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico.

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'Art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua.

I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.



Art. 17***Obblighi dei privati sui fossi e canali (capezzagne) appartenenti al RP***

Spetta ai proprietari, usufruttuari o conduttori dei terreni su cui scorrono i fossi e i canali, la manutenzione periodica ed ogni altro intervento nel rispetto delle prescrizioni generali di seguito indicate dei fossi e canali (capezzagne) non inseriti nel reticolo idrico minore RIM di cui all'Art. 7. Rimangono esclusi i fossi (cunette) ai bordi delle strade comunali e provinciali con la sola funzione di raccolta e scarico delle acque meteoriche della sede stradale, la cui manutenzione è di competenza dell'ente gestore della strada in ottemperanza a specifici regolamenti.

In particolare per la messa a dimora di specie arboree e arbustive in fregio ai fossi e canali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'Art. 892 del C.C., e per la messa a coltura di specie erbacee stagionali deve essere garantita una distanza minima dal ciglio di 1.5 m. In particolare sono obblighi dei privati:

- tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni di loro proprietà, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori più importanti;
- aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi, dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;
- lasciar libera lungo i canali di scolo, una zona della larghezza di almeno 1.5 metri in ogni lato, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade interpoderali e vicinali, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei fossi o sul piano viabile delle dette strade;
- tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai fossi o



sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

- mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;
- lasciare agli operatori dell'Amministrazione comunale e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

Gli interventi di sfalcio e pulizia da vegetazione arbustiva dei fossi e l'eventuale consolidamento delle sponde, dovranno essere eseguite regolarmente e comunque ogni qual volta la capacità di deflusso delle acque risulti ridotta. **I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.** In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario l'Amministrazione Comunale potrà fare eseguire detti lavori addebitandone le spese all'inadempiente.

Sono vietati i manufatti di qualsiasi tipo, le piantagioni di alberi e siepi e i movimenti terra all'interno dell'alveo che possano ridurre la normale sezione di deflusso. Sono vietati i tombinamenti salvo che la loro realizzazione non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità che sarà valutata dal Comune.

È data facoltà ai proprietari di eseguire attraversamenti per creare nuovi accessi ai fondi solo in caso di provata necessità e per tratti non superiori a 3 m. Ovviamente i proprietari dovranno garantire la manutenzione e l'efficienza idraulica dei manufatti. L'attraversamento dovrà essere tale da non ridurre la sezione idraulica esistente, e garantire un adeguato franco di sicurezza.

È fatto divieto di chiusura da parte dei proprietari dei fossi.

Sarà ammessa la chiusura dei fossi solo se facenti parte di uno specifico piano di riordino idraulico-agrario approvato dal Comune o se viene dimostrata la non utilità idraulica. Le modifiche / variazioni ai tracciati esistenti dovranno essere richieste all'Amministrazione Comunale dimostrando il mantenimento della continuità con



analisi idrauliche e morfologiche. Ad ogni modo, l'Amministrazione Comunale presenterà richiesta di variante al DPI al preposto Ufficio Tecnico Regionale per la valutazione del progetto e l'eventuale modifica e/o approvazione. N.B.: si precisa che ad ogni modifica del DPI seguirà la procedura di variante al P.G.T..

In caso di chiusura abusiva il Comune potrà richiedere il ripristino.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Costa Volpino ha facoltà di verificare in qualsiasi momento l'eventuale insufficienza idraulica dei fossi privati e dei tratti tombinati degli stessi. In particolare la verifica dei fossi e dei canali potrà essere avviata a seguito di eventi meteorici che evidenzino particolari problematiche di deflusso delle acque in corrispondenza di una determinata zona o anche su segnalazione di almeno un cittadino interessato. **Se l'insufficienza è dovuto alla mancata osservanza di quanto sopra indicato, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.**



Art. 18

Variazioni di tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM

Potranno essere realizzate modifiche del tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al RIM solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.

Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa e dovrà anche considerare le modificazioni della rete idrica secondaria.

La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali considerando che i corsi d'acqua del RIM appartengono al *demanio idrico fluviale*.

Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia.

Nel caso di modifica di tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere. Tutte le modifiche dovranno ottenere il parere della Regione Lombardia (U.T.R.) in quanto costituiscono variante urbanistica e quindi soggette alle relative procedure di approvazione.



Art. 19

Sdemanializzazione, alienazione e modifica dei limiti dell'area demaniale

Con D.G.R. n. 2176 del 25 luglio 2014 è stato approvato lo schema di “*Protocollo d'intesa in tema di demanio fluviale e lacuale tra Regione Lombardia e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia*”, nel quale si prevedeva – tra le altre - che le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale sarebbero state approvate con decreto dei responsabili tecnici regionali.

I successivi Decreti dirigenziali n. 7644/14 e n. 7671/14, riguardante le “*Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale*” e le “*Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio lacuale extraportuale*”, sono stati aggiornati con il d.d.s n. 15946 del 12 dicembre 2017 – “*Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale*”, a cui si rimanda per il compiuto dettaglio di definizioni, esclusioni e procedure.



Art. 20

Terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM

Con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 1, 3 e 4 della Legge 5 gennaio 1994, n.37 *Norme per la tutela delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*, i terreni abbandonati o acquisiti dai corsi d'acqua appartenenti al RIM indicati all'Art. 7 sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall'attività antropica ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento appartengono al *demanio idrico fluviale* senza che i proprietari dei terreni confinanti possano reclamarne il terreno perduto.



Art. 21

Uso irriguo o di altro tipo delle acque del RIM

Nel caso di uso irriguo, o di altro tipo, delle acque del RIM, i soggetti interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o di licenza di attingimento, da parte dell'ente provinciale. Le relative opere e infrastrutture necessarie, dovranno essere autorizzate dal Comune.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa. Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al RIM, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici. Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutti i manufatti in alveo andranno rimossi o messi in condizione di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata.



Art. 22

Danni all'interno delle fasce di rispetto idraulico

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, al Comune di Costa Volpino il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto se non per dolo od imperizia dell'impresa o della ditta che per ordine del Comune ha effettuato gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Art. 23

Manutenzione del RIM

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua appartenenti al RIM viene attuata direttamente dal Comune. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati anche da soggetti privati o pubblici diversi, purché debitamente autorizzati dal suddetto Comune.

La manutenzione ordinaria è un'azione continua e periodica con l'obiettivo di mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei e in efficienza le opere idrauliche; la manutenzione straordinaria è quella che interviene normalmente dopo eventi alluvionali per ripristinare le condizioni di sicurezza, stabilità e funzionalità idraulica del corso d'acqua.

Sono da considerarsi interventi di manutenzione del territorio anche gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale di ecosistemi connessi al reticolo idrico.

L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela idraulica-ambientale che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione. Per poter accedere ai corsi d'acqua, potrà essere necessario realizzare rampe temporanee per i mezzi meccanici, che saranno rimosse dopo l'intervento.

La manutenzione dell'alveo comprende la rimozione di ciò che ostacola o potrebbe ostacolare il deflusso delle acque di piena ordinaria e straordinaria salvaguardando e conservando nel contempo e per quanto possibile, l'habitat ripariale tipico dei luoghi.

Consiste nella rimozione di eventuali rifiuti solidi, nel taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pregiudizievole per il deflusso delle acque e per la stabilità delle sponde e degli argini incluso, dove necessario, il rimodellamento del fondo e delle sponde e il ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

La manutenzione include anche la rinaturazione delle sponde, intesa come protezione al piede delle sponde dissestate con strutture flessibili spontaneamente



rinaturabili; restauro dell'ecosistema ripariale, compresa l'eventuale piantumazione di essenze autoctone.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche esistenti, la manutenzione prevede la pulizia e il controllo della loro stabilità, la rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti e il ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

La manutenzione degli argini e delle opere accessorie prevede il taglio della vegetazione che potrebbe pregiudicare la stabilità, la ripresa di scoscendimenti, la verifica dei manufatti connessi (chiaviche, scolmatori, botti a sifone, ecc.);



Art. 24
Pronto Intervento

Le procedure di pronto intervento sul RIM in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune, se appartenenti al Reticolo Idrico Minore, di competenza della struttura regionale U.T.R. in caso di Reticolo Idrico Principale (Fiume Oglio e Torrente Supine) e saranno supportate e regolamentate dalla Regione Lombardia Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza.

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.



TITOLO III

NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ALVEO E NELLA FASCIA

Art. 25

Attraversamenti da realizzare

La realizzazione di opere di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo i dettami della Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino *Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco sul livello di massima piena pari ad 1 metro.

Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo. In ogni



caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico e che le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.



Art. 26

Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti e passerelle esistenti, per il rinnovo della concessione o per la regolarizzazione nel caso di assenza di concessione, dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

La verifica dovrà essere condotta per valutare gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente; effetti di rigurgito a monte e compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, si dovranno valutare *le condizioni di esercizio transitorio della struttura* sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati e i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

Le condizioni di esercizio transitorio saranno trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 ai fine di tenerne conto nel Piano di Emergenza Comunale.

L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo;
- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n.34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;



-
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 100 anni (corsi d'acqua non "fasciati"); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
 - la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
 - l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
 - la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
 - il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un *progetto di adeguamento* contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di *studio di fattibilità*. Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico-monumentale, se presenti.



Art. 27
Difese spondali

Sono ammesse difese radenti (difese di sponda di tipo longitudinale, realizzate al fine di evitare l'erosione e fissare la posizione della linea di sponda; sono realizzate con scogliere, gabbioni, astoni di salice, legname e pietrame, viminate e fascinate o muri di sponda) che non modificano la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate con l'obiettivo di non creare discontinuità nell'andamento della corrente.

La realizzazione di muri di sponda verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente chi intende realizzare un muro di sponda verticale su un corso d'acqua del RIM deve dimostrare che non sono possibili alternative al muro e deve produrre una verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva dell'Autorità di Bacino *Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B* approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.



Art. 28
Recinzioni

Le recinzioni parallele al corso d'acqua in muratura fissa, che si elevino oltre il piano campagna o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo), dovranno essere eseguite a metri 10, mentre se sono "asportabili" cioè formate da pali e reti metalliche, oppure in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione, potranno essere realizzate ad una distanza di 4 m con obbligo di mantenere costantemente libera tale fascia da ogni e qualsiasi impedimento anche provvisorio.

Nell'autorizzazione sarà precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico. La fascia di rispetto idraulico di 4 m resta in manutenzione al richiedente e lungo la stessa non dovranno essere messe a dimora piantagioni o arbusti di altro genere, né dovranno essere poste cordonate, pavimentazioni o qualsivoglia tipo di costruzione, anche a titolo precario, per consentire il transito dei mezzi manutentori del Comune ed il deposito di eventuale materiale di risulta da espurghi e diserbi.

Le recinzioni ortogonali al corso d'acqua nel tratto finale dovranno essere sostituite da un cancello della larghezza minima di 5 m con consegna al Comune di copia delle chiavi.



Art. 29

Disciplina degli scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. La materia è normata dal D.G.R. n. X/6990 del 31 luglio 2017 inerente il Piano di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) al quale si rimanda.

Oltre al PTUA si deve tener conto del regolamento che la Regione Lombardia ha approvato, circa i *criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica* (regolamento regionale n. 7 del 23 novembre 2017), come previsto dall'articolo 58 bis della legge regionale n. 12 del 2005 per il governo del territorio.

Il regolamento si occupa della gestione delle acque meteoriche non contaminate, al fine di far diminuire il deflusso verso le reti di drenaggio urbano e da queste verso i corsi d'acqua già in condizioni critiche, riducendo così l'effetto degli scarichi urbani sulle portate di piena dei corsi d'acqua stessi.

Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia.

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.



Per le domanda di scarico ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006 le amministrazioni provinciali devono verificare che il richiedente abbia presentato istanza di concessione demaniale ai fini quantitativi presso l'autorità idraulica competente. Sono inoltre tenute a trasmettere copia della comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico alle suddette autorità idrauliche.

Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.



Art. 30**Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale**

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 comma 1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex Art. 146 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'Art. 80 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento *Criteria e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12* approvato con D.G.R. 15 marzo 2006 n. 2121 (3. Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'Art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.

In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (Art. 21 delle norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).



Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 *Norme in materia di valutazione di impatto ambientale.*

Dette autorizzazioni dovranno essere richieste dal concessionario agli organi competenti successivamente al rilascio della concessione demaniale e prima della realizzazione delle opere.



TITOLO IV
PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO
COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO
MINORE

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico sarà conforme al disposto della Legge 241/90 e s.m.i. e della l.r. 1 febbraio 2012, n.1 e si concluderà entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento sarà specificato il termine effettivamente impiegato e saranno spiegate le ragioni del ritardo (Art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e Art. 4, c. 2, l.r. n. 1/2012).

Art. 31

Procedura per la richiesta di concessione e di nulla osta idraulico

Redazione della Relazione di Istruttoria:

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione, alla pratica viene assegnato un numero identificativo. Il funzionario istruttore: provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'Art. 8, Legge 241/90; nella comunicazione saranno indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Si procede quindi alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino delle spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone). Se la documentazione non è completa vengono richieste



integrazioni, queste dovranno pervenire entro un congruo termine, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda. Se la domanda è completa, prosegue l'iter.

Nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'Art. 10bis, Legge 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si procede alla pubblicazione della domanda mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione conterrà la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione.

Il provvedimento di pubblicazione conterrà anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.

Predisposizione del disciplinare (per le concessioni)

Il funzionario istruttore predispose il disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G della DGR 7581/17) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni di tipo gestionale e il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato G della DGR 7581/17). Convoca il richiedente presso gli uffici comunali per la sottoscrizione del disciplinare comunicando gli importi del primo canone, dell'eventuale cauzione e delle spese di registrazione; in base al DPR del 26 aprile 1986 n.131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In



particolare la tariffa parte 1, Art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione. Se entro il termine di 90 giorni il richiedente non si presenta per la sottoscrizione si considera non più interessato alla concessione, pertanto il Comune rigetterà la domanda.

Sottoscrizione del disciplinare e adozione del decreto

Convocato il richiedente, il funzionario istruttore verifica la correttezza dei dati necessari, il pagamento delle somme dovute, e completa il disciplinare che viene sottoscritto in duplice originale dal funzionario istruttore e dal richiedente la concessione e provvede a repertoriarlo. Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare adotta il decreto di concessione nel quale sono riportati gli estremi del disciplinare sottoscritto e repertoriato, che viene approvato quale allegato parte integrante e sostanziale del provvedimento, e dispone per i successivi adempimenti di registrazione.



Art. 32

Procedure relative ad una richiesta di modifica, rinnovo, rinuncia e revoca di una concessione esistente

All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica precedente e seguito lo stesso iter della pratica nuova indicato all'Art. 31 per verificare che permangono le condizioni per la concessione.

All'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, viene recuperato il numero di pratica, quindi: viene verificato che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati ed, in caso negativo, vengono richiesti.

Il funzionario istruttore effettua un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse e qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi; qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione.

Quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione, predispone il decreto di chiusura della concessione idraulica e trasmette il decreto al concessionario.

Nel provvedimento con il quale si dichiara la revoca del precedente titolo concessorio saranno esplicitate le ragioni di tale decisione (sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto o nuova valutazione dell'interesse pubblico originario).

Il provvedimento di revoca non può avere efficacia retroattiva.



Art. 33

Documentazione a corredo delle richieste di concessione e nulla osta idraulico

Le richieste di autorizzazione e nulla-osta idraulico dovranno essere corredate con la documentazione tecnica di seguito elencata in triplice copia, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati, e quant'altro ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale.

L'approfondimento richiesto nello sviluppo della documentazione tecnica sarà commisurato all'opera/utilizzo ed al tipo di corso d'acqua del RIM.

A lavori ultimati dovrà essere presentato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal soggetto utilizzatore, ditta esecutrice e Direttore dei Lavori. Nel caso di concessione con realizzazione di un manufatto in area demaniale alla sottoscrizione del disciplinare verrà richiesta la georeferenziazione dell'opera.

- 1) **Relazioni tecnica** con descrizione dei luoghi, motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento, caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento, calcolo della superficie demaniale richiesta nel caso di occupazione e quanto altro in grado di illustrare compiutamente: lo scopo e la funzionalità dell'intervento richiesto, il grado di interferenza idraulica sul corso d'acqua e le più opportune considerazioni sulle modifiche agli aspetti ambientali e paesaggistici
- 2) **Verifica di compatibilità idraulica** (relazione idrologica-idraulica) in caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc.) in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po.
- 3) **Relazione geomorfologica e idrogeologica** eventuale e rapportata all'opera/intervento in progetto;
- 4) **Relazione geotecnica** nei casi previsti dal DM 14 gennaio 2008 *Norme tecniche per le costruzioni*
- 5) **Relazione di compatibilità ambientale** con particolare riferimento alla



possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;

- 6) **Relazione di calcolo** nel caso di strutture in C.A.
- 7) **Piano di manutenzione** delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

Gli **elaborati grafici** che dovranno essere redatti sono i seguenti:

- 1) Corografia a scala 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico con delimitazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;
- 2) Estratto mappa catastale aggiornata alla data di presentazione a scala 1:2.000 con il posizionamento delle opere oggetto della concessione o di nulla osta idraulico;
- 3) Estratto P.G.T. e estratto della Carta di fattibilità geologica;
- 4) Planimetria dello stato di fatto e di progetto quotate rispetto a punti fissi (rilievo topografico) con l'indicazione dei confini catastali privati e demaniali;
- 5) Sezione trasversale al corso d'acqua (stato di fatto e di progetto) ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico debitamente quotate;
- 6) Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione o del nulla osta idraulico;
- 7) Profilo idraulico;
- 8) Planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- 9) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi .



Attestazioni e Certificazioni

- 1) Nel caso di scarico certificazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006;
- 2) Assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere;
- 3) Attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengano eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi.



TITOLO V
CONDIZIONI GENERALI E CONTENUTI DEI DISCIPLINARIE DEI DECRETI DI
CONCESSIONE DEMANIALE

I disciplinari e i decreti di concessione demaniale riporteranno indicazioni riguardanti condizioni, durata e norme alle quali sono assoggettate. L'occupazione di area demaniale prevede il pagamento di un canone di polizia idraulica annuale stabilito dall'allegato F della DGR 7581/17 in relazione alle diverse tipologie di opere e occupazioni. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione, bolli, registrazioni, imposte, tasse, copia di atti o quant'altro occorra sono a carico del richiedente. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di eventualmente ritenere, le opere costruite senza corrispondere alcun indennizzo.

Art. 34

Obblighi del concessionario

L'uso dell'area demaniale non può essere diverso da quello previsto in concessione, così come risultante nel progetto allegato all'istanza; eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Poiché la concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi, il Concessionario deve tenere sollevata ed indenne il Concedente da qualsiasi



molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali (vedi Allegato F della DGR 7581/17).



Art. 35

Durata delle concessioni

Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di 30 anni (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa.

Rimane, comunque, a discrezione del Comune la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.



Art. 36

Canoni di concessione idraulica

Il canone annuo di concessione idraulica in funzione del tipo di opera o di occupazione dell'area demaniale è stabilito dalla Regione Lombardia all'interno dell'allegato F della DGR 7581/17 *Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*.

Il canone:

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio *"con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero"*; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.



Art. 37

Cauzione

Qualora il canone annuo e la relativa imposta regionale, se dovuta, risultino di importo complessivo superiore a 1.500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone più imposta regionale se dovuta. Gli enti pubblici e quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (l.r. n. 10/2009, Art. 6, comma 9 modificata dalla l.r. n. 19/2014, Art. 4 comma 2). Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.

La cauzione a garanzia può essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa, oppure tramite versamento a favore di Regione Lombardia.



Art. 38

Cessione / Sub concessione e subingresso mortis causa

La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.

Il privato dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o "sub concedere" a sua volta senza l'espreso consenso del Comune.

In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione). Qualora il Comune non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.

Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e il Comune potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi. Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.

Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, il Comune si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale. E' fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.



Art. 39

Modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione

La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone.


Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Comune, per volere di quest'ultimo o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).

La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Se il Concessionario rinuncia alla concessione, a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun sub ingresso. Se il Concessionario rinuncia alla concessione su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.

La concessione decade in caso di:

- modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Comune;
- diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Comune;
- omesso pagamento del canone annuale;



- inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.

La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dal Comune con apposito provvedimento (decreto). Su richiesta del Comune, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.

Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

La concessione può essere revocata dal Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi. Entro il termine fissato dalla revoca, il concessionario deve provvedere a proprie spese alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o comunali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere. In caso di inadempienza, provvede d'ufficio il Comune con recupero delle somme a carico del concessionario.



Art. 40

Responsabilità e manleva

Il concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o privata, alle persone o alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tenere sollevato e indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, altre Amministrazioni Pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso se ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile che penale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'opera concessionata, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o privata e delle sue pertinenze.

A tal proposito, il concessionario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.



Art. 41
Esigenze Idrauliche

Il Comune di Costa Volpino ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o di lavori comunali, di fare demolire o di far modificare – a spese della ditta – l'opera oggetto del provvedimento senza che ciò comporti, per il Comune, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.



TITOLO VI

SANZIONI

Art. 42

Ripristino a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, relative al RIM competono al Comune di Costa Volpino.

Le violazioni al presente Regolamento di Polizia Idraulica sono equiparate alle violazioni in materia edilizia e ad esse si applicano le relative ammende. In caso di opere abusive, o difformi da quanto autorizzato, realizzate nell'area demaniale, la diffida a provvedere al ripristino sarà disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi e nei modi previsti dall'Art. 35 *Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici* del DPR 6 giugno 2001, n.380 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* e s.m.i.



Art. 43

Sanzioni relative al pagamento del canone di concessione

In caso di ritardo del pagamento del canone di concessione annuale si applica una sanzione amministrativa stabilita dal Comune nel rispetto delle normative vigenti in materia. Per ritardo di pagamento deve intendersi un tempo non superiore a 60 (*sessanta*) giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento. L'omesso pagamento del canone oltre il suddetto termine ultimo, determina la decadenza della concessione e quindi il concessionario deve provvedere a propria cura e spese, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.



ALLEGATI



DECRETO “TIPO” DI CONCESSIONE IDRAULICA

(Allegato G DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229 modificato)

Pratica n°

Ditta richiedente:

Oggetto: Comune di Costa Volpino

Corso d'acqua:

Durata:

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI COSTA VOLPINO

VISTI

- **il R.D. 25 luglio 1904, n. 523** – *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*, modificato dalla legge 13 luglio 1911 n°774 e dal R.D. 19 novembre 1921, n°1688;
- l'art. 86 del **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112** *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l'art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- la **L.R. 10 Dicembre 1998, n°34**, come modificata dalla **L.R. 17 Dicembre 2001, n°26**;
- la **DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229** *“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”* e s.m.i..



- il Documento di polizia idraulica e il relativo Regolamento di Polizia Idraulica del Comune di Costa Volpino approvato con D.C.C. n. _____ del _____,
- l'istanza del Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) intesa ad ottenere la concessione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata (foglio n° _____ mappale n° _____) del Comune di _____, per la realizzazione delle seguenti opere _____ per il seguente uso _____,

RILEVATO che il citato corso d'acqua è inserito nel Reticolo Idrico Minore RIM del Comune di Costa Volpino e che pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 114 della **L.R. n. 1/2000**, sono delegate ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul Reticolo Idrico Minore

VERIFICATA la relazione istruttoria, redatta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data _____, con la quale si è accertata la sussistenza delle condizioni necessarie al rilascio della concessione

RITENUTO di autorizzare, ai soli fini idraulici, al Sig./Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) (indirizzo e Prov.) la realizzazione di quanto sopra descritto, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni

VISTO l'allegato disciplinare rep. N° _____, sottoscritto in data _____, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto del disciplinare stesso ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;



DATO ATTO (*conclusione del procedimento entro il termine*) che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, previsto dalle norme vigenti

DATO ATTO (*conclusione del procedimento fuori termine*) che il presente provvedimento in forza della numerosità dei soggetti coinvolti *Oppure* Dei necessari approfondimenti di merito *Oppure* Della complessità della procedura istruttoria *Oppure di altra circostanza riferita al procedimento specifico* Conclude il procedimento tecnico amministrativo oltre il termine di 90 giorni dal suo avvio

RITENUTO di concedere al Sig./Ditta _____ l'area demaniale di cui trattasi per anni _____ (e in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;

DATO ATTO

- che l'istante è tenuto, ai sensi dell'art.6, comma 9, **L.R. 29 giugno 2009, n° 10 e s.m.i.** a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.
- che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare a favore del Comune di Costa Volpino cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione con (specificare modalità e dati identificativi cauzione)

Se la cauzione non è dovuta

DATO ATTO che l'istante non è tenuto, ai sensi dell'art.6, comma 9, **L.R. 29 giugno 2009, n°10 e s.m.i.** a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione.



ACQUISITA l'informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 **D.lgs. 6 settembre 2011, n°159**

Se la certificazione antimafia non deve essere acquisita)

RITENUTO che non sia da acquisire l'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del **D.lgs. 6 settembre 2011 n°159** Per i motivi citati in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi

DECRETA:

1. di esprimere parere idraulico favorevole, al Sig./La Ditta _____ (Cod. Fisc. _____) con sede a _____ (Prov _____), alla realizzazione di quanto descritto in premessa con le seguenti prescrizioni _____
2. di concedere alla succitata Sig./Ditta _____ l'area demaniale in fregio al corso d'acqua denominato _____ individuata dal/dai mappale/i _____ del foglio n° _____ del Comune di Costa Volpino per la realizzazione _____ per anni _____ (in lettere) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sotto specificato;
3. di approvare l'allegato disciplinare rep. n° _____ sottoscritto in data _____ parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla concessione dell'area demaniale sopra individuata;



4. di dare atto che l'introito del canone annuo, così come determinato nell'allegato disciplinare, venga versato a favore del Comune di Costa Volpino ed accertato annualmente dall'ufficio comunale competente sul capitolo_____ dello stato di previsione delle entrate del bilancio comunale.

se dovuta la cauzione

di dare atto che l'istante di cui trattasi è tenuto ad effettuare, a favore del Comune di Costa Volpino cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione pari alla prima annualità del citato canone di concessione mediante_____

Comune di Costa Volpino

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico



DISCIPLINARE “TIPO” DI CONCESSIONE IDRAULICA

(Allegato G DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229 modificato)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

L'anno _____ giorno ____ del mese di _____, nella sede del Comune di Costa Volpino, C.F.: _____), di seguito denominato “*Concedente*” rappresentata da _____ in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, e _____ con sede in _____ C.F. o P.IVA _____ di seguito denominato “*Concessionario*”, rappresentata da _____ in qualità di _____ si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell'area demaniale richiesta dal “*Concessionario*” con istanza n° _____ Protocollo _____ del _____ e relativo progetto allegato al presente disciplinare come parte integrante e sostanziale.

Art. 1

Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'occupazione dell'area demaniale in fregio al corso d'acqua appartenente al Reticolo Idrico Minore denominato _____ individuata dal/dai mappali n° _____ del foglio n° _____ nel Comune di Costa Volpino, per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:



Art. 2

Durata

La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni _____ (*lettere*) successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del “*Concedente*”. La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro tre mesi dalla data di scadenza. La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal “*Concedente*”, a suo insindacabile giudizio, senza che il “*Concessionario*” possa pretendere indennizzi e risarcimenti di sorta.

Art. 3

Obblighi generali

L'uso per il quale è concessa l'area demaniale non può essere diverso da quello descritto all'art.1. Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal “*Concedente*”.

La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del “*Concessionario*”, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica ed ambientale. Il “*Concessionario*” deve mantenere costantemente in buono stato l'area/le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche che il “*Concedente*” descrive ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Il “*Concessionario*” s'impegna a lasciare libero l'accesso al corso d'acqua al Comune di Costa Volpino in tutti i casi in cui risulti necessario con particolare riferimento alle attività di manutenzione ordinaria, straordinaria, di polizia idraulica e protezione civile, senza che per ciò possa essere preteso alcun risarcimento. Oltre a quanto sopra il “*Concessionario*” deve _____



Il “*Concessionario*” è tenuto a corrispondere al Comune di Costa Volpino il canone annuo nella misura e con le modalità previste al successivo art. 4.

Il “*Concessionario*” è tenuto altresì a depositare a favore del “*Concedente*”, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione

Art. 4

Canone di concessione e cauzione a garanzia

Il canone annuo di concessione per l'occupazione dell'area demaniale di cui trattasi, è stabilito, in applicazione delle modalità di cui Allegato F della **DGR 23 ottobre 2015 N°X/4229** “*Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica*” in € _____ (_____). Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio; (con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero) la frazione di mese deve intendersi per intero (**L.R. 20 giugno 2009 n°10**). Il canone può essere assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (**D.L. 2 Ottobre 1981, n°546**, convertito con modificazioni nella **Legge 1 Dicembre 1981 n°692**).

Il canone è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di future leggi o provvedimenti. La cauzione prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione è stabilita in Euro _____ (*lettere*)



Art. 5

Diritti di terzi

La concessione viene rilasciata, salvo pregiudizio dei diritti di terzi e il “*Concessionario*” deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

Art. 6

Oneri vari

Sono a carico del “*Concessionario*” tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.

Art. 7

Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca

La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del “*Concessionario*” non preventivamente autorizzate dal “*Concedente*” comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell'area demaniale o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare, non preventivamente autorizzato/a dal “*Concedente*”, comporta la decadenza della concessione e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti. In caso di decadenza, della concessione il “*Concessionario*” deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del “*Concedente*”, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.



Il “*Concessionario*” è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui il “*Concedente*” dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titolo sino all'effettivo abbandono dell'area.

In caso di rinuncia alla concessione, il “*Concessionario*” deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del “*Concedente*”, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell'area demaniale oggetto della concessione.

Il “*Concessionario*” è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi. La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal “*Concedente*” per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 8

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del **D.lgs. n. 196/2003**, il Responsabile pro-tempore _____ del Servizio Tecnico del Comune di Costa Volpino assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali.

Titolare del trattamento resta la Giunta del Comune, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.

Art. 9

Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non



determina alcune servitù.

Conseguentemente, il “*Concedente*” può disporre varianti in alveo sia planimetriche che altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il “*Concessionario*” possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 10

Controversie

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Bergamo.

Art. 11

Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso

Letto ed approvato

Concedente

Concessionario

Comune di Costa Volpino

Il responsabile del Servizio Tecnico

Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10

Concedente

Concessionario

Comune di Costa Volpino

Il responsabile del Servizio Tecnico

Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n° _____ pagine

